Stampa: Bertoncello Artigrafiche - Ottobre 2004

CEDAM S.p.A.
35121 Padova - Via Jappelli, 5/6 - tel. 049/82.39.111 - fax 87.52.900.
http://www.cedam.com E-mail: info@cedam.com

Estratto da:

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE
ANNO IX - N. 1 GENNAIO-GIUGNO 2004

ISSN 1127-2872

Contratto e impresa / Europa

1

anno nono

a cura di

F. Galgano e M. Bin

Identificatori a radiofrequenza e controllo capillare dei dati personali

Contratti: i contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi; il patto di non concorrenza postcontrattuale tra proponente e agente nel diritto tedesco; il *leasing* in Francia; le clausole abusive in Inghilterra; il diritto civile sloveno e il nuovo diritto delle obbligazioni; *Titrisation*

Assicurazioni: le dichiarazioni inesatte e reticenti nel contratto di assicurazioni; il credito ai consumatori e la garanzia del finanziamento privato mediante lo strumento assicurativo

Concorrenza: il caso delle professioni intellettuali; la riforma dell'*antidumping*; l'accordo e la pratica concordata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

Lavoro

Durata del processo

Comunicazioni elettroniche

Osservatorio: nuove regole per il marchio comunitario; repertorio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio; il diritto contrattuale europeo nei nuovi manuali universitari; prime note sulla legge comunitaria

2004

CEDAM

INDICE SOMMARIO

DIBATTITI

IDENTIFICATORI A RADIOFREQUENZA (RFID) E CONTROLLO CAPILLARE DEI DATI PERSONALI: IL RISCHIO DI UN «MONDO NUOVO» PER IL CONSUMATORE? di *Alessandro Montelero* . . . . . pag. 1

SAGGI

CONTRATTI

GIACOMO OBERTO, *I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi* . . . . . » 17

FABIO BORTOLOTTI, *La nuova legge sul* franchising *prime impressioni* . . . . . » 91

VALERIO SANGIOVANNI, *Il patto di non concorrenza postcontrattuale tra preponente e agente nel diritto tedesco* . . . . . » 121

ANDREA CREMONESE, *Il* leasing *in Francia* . . . . . » 144

RAFFAELE NICOLINI, *La disciplina delle clausole abusive in Inghilterra alla luce del Consultation Paper N. 166 della Law Commission* . . . . . » 231

VERICA TRSTENJAK, *La Slovenia e l'armonizzazione del diritto sloveno con quello dell'Unione europea - Il diritto civile sloveno e il nuovo diritto delle obbligazioni* » 265

LORENZO SASSO, Titrisation*: primi appunti sulla recente legge lussemburghese* . . » 293

ASSICURAZIONI

CRISTINA CAVALIERE, *Le dichiarazioni inesatte e reticenti nel contratto di assicurazione: il quadro italiano (con radici inglesi)* . . . . . » 315

DIANA CERINI, *Il credito ai consumatori e la garanzia del finanziamento mediante lo strumento assicurativo: dall'*assurance emprunteurs *all'assicurazione del credito ai consumatori* . . . . . » 361

CONCORRENZA

ALDO BERLINGUER, *Stato, mercato e concorrenza nella UE: il caso delle professioni intellettuali* . . . . . » 390

PASQUALE DE MICCO, *Una nuova regola di voto per le istituzioni dell'Unione europea: la riforma dell'*antidumping *(Reg. 461/2004)* . . . . . » 447

LAVORO

MASSIMO ARAGIUSTO

Divagazioni sull'esecuzione, in sede comunitaria, di contratto di lavoro con rappresentanza di associazione complessa, e di distacco END

SOMMARIO: 1. Lettori e letture di manuali. - 2. Interessi europei, statutariamente enunciati, di associazione complessa e loro realizzazione. - 3. Esecuzione, in sede comunitaria, di contratto di lavoro subordinato con rappresentanza di associazione complessa. - 4. Prestazione lavorativa tra professionalità e lobbismo. - 5. Ipotesi in alternativa. - 6. L'esperto nazionale distaccato (END) presso i servizi della Commissione europea. - 7. Rapporto di lavoro ed interposizione fittizia.

1. - Gli anni che seguono la recente improvvida riforma degli ordinamenti universitari, sono anche segnati dall'impegno di non pochi civilisti - a volte solitario, altre volte frutto di partecipazione collettanea - nel produrre manuali istituzionali per i tipi di un ristretto numero di editori.

Testi di diritto privato nati e noti prima della riforma; e dopo, faticosamente ridotti a *editio minoris*. Ma per lo più manuali nuovi; dalle copertine variamente colorate per attrarre simpateticamente i giovani lettori.

Nell'*incipit* di uno dei più nuovi (1), i suoi autori han modo di segnalare la persistente attualità dell'antica regola *narra mihi factum, dabo tibi ius*, ritenuta adatta a delineare il mestiere del giurista medioevale non meno che a riassumerne la funzione di ora. Nonostante tutto e le tante novità, nel trascorrere dei secoli.

Quasi a dilatare l'immagine del giurista contemporaneo, quegli stessi scrittori precisano che «anche il funzionario pubblico o il dirigente di una impresa privata, nel suo lavoro quotidiano, deve esaminare i fatti e cercare la norma giuridica di riferimento, ad esempio, per scrivere una circolare esplicativa di una procedura di riferimento» (2).

Forse non è esperienza isolata che libri o pagine apparentemente estranee o nei titoli lontani da contingenti interessi, possano interferire

(1) ALESSI, GALASSO, MAZZAMUTO, *Manuale ipertestuale del diritto privato*, Zanichelli, Bologna, 2003.

(2) *Op. cit.*, p. 1.

nel prolungato ragionare attorno a determinati episodi e fattispecie (3). E che cedendo alla loro inattesa *vis abtractiva*, improvvisamente quanto sorprendentemente, prima o poi vi si incontri provvidenzialmente un caso od un concetto, una frase oppure una citazione, che in vario modo riconducono il loro lettore ai suoi pensieri originari, ritrovandoli in una qualche misura stimolati, o scoprendoli arricchiti.

Inserita tra le trame di una situazione particolare, la frase appena citata, quasi un *obiter dicta* di cui sono grato ai suoi autori, è occasione per riflessioni molteplici a diversi livelli; non ultima sul come e sul farsi del c.d. diritto europeo.

2. - Inviduandola ed estraendola dal panorama variegato delle concrete tipologie degli enti collettivi (4), si supponga allora un'associazione complessa - un'organizzazione sindacale ad esempio, composta di afferenti associazioni nazionali di categoria e federazioni nazionali di settore, nonché di associazioni territoriali (5) - il cui scopo sia (anche) di rappresentare gli enti aderenti e quindi i comuni interessi (6) nei confronti di

(3) Qualcosa di non troppo dissimile da quel che, nella sua prima passeggiata, faceva il don Abbondio dei *Promessi sposi* quando, dicendo «tranquillamente il suo uffizio, (...) proseguiva il suo cammino guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo sul sentiero».

(4) Oltre alla ripetuta e penetrante riflessione di GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute*, in *Commentario del cod. civ.* Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1976; *Le associazioni. Le fondazioni. I comitati*, Padova, 1996; *Persone giuridiche*, in *Dig. disc. privatistiche, Sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 392 ss., cfr. l'opera collettanea *Gli enti «non profit» in Italia*, a cura di Ponzanelli, 1984 - tra i cui pregevoli contributi, segnalo soprattutto BASILE (*Associazioni e fondazioni: novità legislative e problemi aperti*) e RESCIGNO (*Le «non profit organizations» come formazioni sociali*) - e tra gli ultimi, l'ampio saggio di DE GIORGI, *Il nuovo diritto senza scopi di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 291 ss.

Per ulteriori riscontri, GALLI, *Formazioni collettive e verbali di assemblee*, in *Studi in memoria* di Cantelmo, Napoli, 2003, p. 797 ss., che, in nota 13 a pag. 801, riporta alcuni dei dati recentemente rilevati dal primo censimento dell'Istat in materia.

In una sentenza risalente, per Cass. 16 novembre 1976, n. 4252 (*Foro it.*, 1977, I, c. 1482 ss.), le associazioni non riconosciute «costituiscono l'espressione più cospicua del fenomeno delle formazioni o dei gruppi intermedi caratteristici di una società pluralistica come quella configurata dalla Costituzione».

(5) In tal senso, tra altri, loquaci gli statuti della Cisl (art. 4) - e della Confindustria (artt. 2 e 5).

(6) Sono scopi della Confederazione, tra l'altro quelli di «concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese e della Comunità europea (...) spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in

«terzi», istituzioni ed amministrazioni dell'Unione Europea comprese.

Per le associazioni di origine risalente, un'attenzione statutaria sopravvenuta in qualche data del faticoso consolidarsi di un contesto europeo progressivamente arricchito di competenze e di nuovi Paesi membri, nella successione temporale di Atti e di Trattati.

Dove inserita, l'attenzione europea dello statuto può tradursi in episodi particolari che incrementano la complessità.

Si pensi, anzitutto, all'ipotesi in cui l'ente per così dire esponenziale, anziché operare direttamente - col proprio nome cioè, e quindi tramite una propria delegazione a Bruxelles - si avvale invece di una forma giuridica autonoma, per lo più una *societé anonyme* (di diritto belga), di sua emanazione, da questo costituita ed integralmente partecipata (7).

È pure il caso in cui, per accordi intercorsi tra l'ente (peraltro) esponenziale ed alcuno degli enti che ne costituiscono la base soggettiva, anche quest'ultimo sia stato autorizzato ad istituire un proprio - e quindi, almeno in una qualche misura, autonomo - ufficio di rappresentanza, più particolarmente attento agli interessi dei propri aderenti a livello europeo e più specificamente mirato sulle loro esigenze; ufficio magari consedente con la delegazione (o la società) del primo, in modo da attivare economie di scala, oppure per meglio praticare quelle che nel lessico di economisti ed aziendalisti si definiscono sinergie.

Naturalmente e comunque, sul versante delle istituzioni e delle amministrazioni europee non meno che su quello delle organizzazioni suindicate, dentro la complessità lavorano ed operano persone a diverso titolo impiegate ed impegnate.

È così anche nella seconda delle due considerate fattispecie: per far funzionare l'ovunque ubicato ufficio di rappresentanza a Bruxelles, l'associazione - e per lei quel referente soggettivo (amministratore, direttore, presidente, responsabile delle risorse umane) legittimato a concluderlo in base a specifiche competenze risultanti dallo statuto o dalle deleghe in concreto attribuite - avrà assunto (almeno) un prestatore di lavoro dipendente (8). E probabilmente a seguito di un'attenta selezione, stante la de-

comune più vaste finalità di progresso» (art. 3, statuto Confindustria). Per il pari articolo dello statuto della Cisl «La Confederazione provvede a (...) rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere; (...) rappresentare le Federazioni di categoria (...) dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.» (art. 3, statuto Cisl).

(7) Nel caso, ad esempio, di Confidustria, denominata Servizi all'industria italiana.

(8) Definiti e decisi in Italia i contenuti e le mansioni del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in base ai complessi contenuti nella Legge Delega del 14

licatezza delle funzioni che si intendeva affidargli, magari per nominarlo responsabile degli affari europei.

Ed è appunto per effetto di tale contratto di lavoro subordinato che l'ente è rappresentato presso le istituzioni e le amministrazioni comunitarie, oltreché nei rapporti che intercorrono con i rappresentanti di istituzioni, di organismi, di enti pubblici o privati che siano, presenti nella città belga o nelle altre città «europee».

febbraio 2003 n. 30, legge Biagi, e nel d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, non può escludersi che, per disparati motivi, il datore di lavoro preferisca che all'assunzione formale proceda direttamente la società di servizi belga; sicché: un *travailleur* in carne ed ossa, un *employè engagé* se si preferisce, al posto di un potenziale dipendente, di un impiegato forse.

Quello potrebbe essere un modo per incrementare l'ammontare della retribuzione, ad esempio abbinando a quel contratto modalità proprie di una collaborazione coordinata e continuativa: rimborsi spese, anche ma non solo di soggiorno, a fronte di periodici e programmati ritorni in Italia; gettoni per ogni giorno di presenza nella sede associativa; compensi per collaborazioni in vari modi prestate in Italia, dall'attività di consulenza all'organizzazione o di partecipazione a seminari, alla stesura di relazioni, di rapporti, e quant'altro in tal senso ipotizzabile (sul che, cfr. *infra*, paragrafo n. 3).

Può invece darsi che il datore di lavoro abbia considerato convenienze e strategie aziendali: in fondo, il rimborso da parte dell'associazione italiana di tutti i costi sostenuti ed imputati dalla società belga per tale unità di personale - oltre quelli retributivi e previdenziali, anche quelli, *pro quota*, attinenti il supporto logistico, le spese per segreteria, di telefono ivi compreso il collegamento *internet*, per utilizzo di computer, di altri macchinari, di mobilio, eccetera - costituisce, per quest'ultima, fatturato e quindi reddito, magari soggetto ad una meno onerosa imposizione fiscale. Oppure, che abbia constatato che legislazione belga ignora strumenti di tutela - non ultimo quello apprestato dall'anche recentemente discusso art. 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300 - (tuttora) invece presenti nella nostra; o, confrontandoli con quelli italiani, abbia valutato ed apprezzato i minori costi complessivi del lavoro dipendente in Belgio. Od infine perché, lettore di orientamenti della giurisprudenza e di pagine della dottrina- in tal senso, da ultimo e tra molti, ANGIELLO, *La Retribuzione*, in *Codice Civile. Commentario*, Milano, 2003, p. 168 -, e perciò consapevole che l'indennità estero serve a compensare i (maggiori) disagi di chi lavora in un Paese straniero, ne ha derivato la convenienza economica - il risparmio cioè - conseguibile dall'imputazione dell'assunzione alla società belga, evidentemente esentata da corrispondere quella voce retributiva che, in Italia, oltretutto incide anche ai fini del trattamento fine rapporto: la giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere rilevanti, ai fini del computo, le erogazioni non occasionali, e quindi costanti e periodiche nel tempo: si veda per tutte Cass., 8 gennaio 2003, n. 96 in *Mass. Giur. it.*, 2003, c. 26.

Se fossero stati soprattutto gli ultimi motivi a presiedere ed a guidare la concreta scelta del datore di lavoro, ne deriverebbero delicate questioni. Non tanto sul versante di un pur possibile conflitto tra norme di diritto internazionale privato, quanto piuttosto, versandosi in un'ipotesi di interposizione fittizia, sulla legittimità del comportamento datoriale, su cui cfr. il successivo paragrafo n. 7.

È ancora adempimento di obbligazioni contrattuali la periodica redazione e trasmissione all'associazione di *newsletter* e di relazioni - ad esempio: sulle tipologie dei finanziamenti, la loro consistenza e disponibilità, le procedure e modalità di accesso, le opportunità; l'informazione sui bandi europei o la consulenza sui cc.dd. «inviti alla presentazione di proposte» in relazione ad interventi ed iniziative comunitarie, entrambi solitamente di tutt'altro che facile lettura e dalle complesse modalità compilative; la predisposizione di schede su iniziative e programmi comunitari o l'elaborazione di dossier e di dati statistici, e quant'altro ritenuto utile al continuativo monitoraggio della legislazione comunitaria in generale ed alla sua concreta applicazione in settori particolari.

Lo è pure, tanto il fornire consulenze in proposito e risposte argomentate a specifici quesiti proposti da categorie associate, quanto il fatto che il dipendente, nella sede italiana dell'associazione od in quella delle categorie o federazioni associate, approfondisca specifici temi e questioni, nel corso di apposite riunioni o di seminari.

Mutatis mutandis, come si vede, appunto: «anche il funzionario pubblico o il dirigente di una impresa privata, nel suo lavoro quotidiano, deve esaminare i fatti e cercare la norma giuridica di riferimento, ad esempio, per scrivere una circolare esplicativa di una procedura di riferimento» (9).

3. - Attività, quelle indicate da ultimo nel precedente paragrafo, che anche a volerle sbrigativamente ricondurre nell'area del leggere e scrivere e riferire attorno a testi normativi dagli articoli già redatti ed approvati, in ogni caso suppongono - come sa bene ogni cultore di diritto - una formazione di non secondario livello; ancor meglio se conseguita anche per effetto della partecipazione ad un prestigioso corso di specializzazione, *in primis* quello in diritto e politiche comunitarie del Collegio europeo di Bruges.

Attività già queste importanti, indubbiamente.

Eppure - anche perché è di tutta evidenza che la loro trattazione, procedendo con modalità identiche a quelle di un qualunque altro operatore giuridico, poteva farsi altrettanto bene in Italia e dall'Italia; forse, senza necessità di neppure ricorrere a navigazioni *internet*, se non per seguire l'*iter* di qualche proposta di direttiva o di regolamento; di certo, senza bisogno di indagini *in loco* e men che meno di disporre di una sede di rappresentanza estera - non esaustive.

(9) Cfr. nota 2.

Anzi, secondarie a confronto di altre, *a contrariis* da considerarsi principali e su cui conviene, al momento, concentrare l'indagine.

E tali sono quelle che ruotano attorno all'ufficio bruxellese e ne spiegano il perché e l'esistenza; quelle che più immediatamente confacenti gli interessi rappresentati cioè, hanno costituito la ragione sufficiente per istituirlo e destinargli risorse anche umane; quelle, insomma, in tale sede soprattutto interessate al farsi (ed al rifarsi) del diritto, e solo parzialmente al diritto già fatto.

In tal senso ed in tale contesto, è del tutto probabile e plausibile che, seguendo le direttive del datore di lavoro e del proprio fare di volta in volta rendicontandolo, le attenzioni del dipendente si concentrino ed accompagnino le diverse tappe del processo di elaborazione delle iniziative e delle decisioni comunitarie, con pluralità di azioni e di interventi (se del caso soggetti ad autorizzazione).

Oltre a farsi latore ed a rappresentare specifiche richieste ed istanze del proprio datore di lavoro o di associazioni al medesimo federate, potrebbe, ad esempio, trasmettere continuativamente le informazioni ed i documenti che è riuscito a procurarsi - se del caso con proprie osservazioni e commenti, per segnalarne le implicazioni ed evidenziarne le «ricadute»; oppure, corredandoli di proposte di articolato o di emendamento -, in modo da comunque consentirne la tempestiva valutazione da parte degli organi decisionali ed acquisirne le osservazioni e le proposte, ed al fine di promuovere le iniziative utili - non per ultima la ricerca del sostegno dell'ente esponenziale, e pure quello dei membri italiani o regionali sedenti (se così si può dire) (10) nel Parlamento europeo - al loro recepimento nelle competenti sedi comunitarie.

Né può escludersi il «seguimento» di eventuali rielaborazioni da parte degli organi dell'Unione circa le modalità attuative o l'aggiornamento di decisioni già intervenute (11).

Od, ancora, che una ragionata discussione nel corso di frequentazioni ed incontri con funzionari e la competente esposizione di questioni in uffici dell'amministrazione - per giunta e necessariamente, in una delle diverse lingue ufficiali dell'Unione, senza la cui fluente conoscenza non è

(10) Subito dopo il primo posto dei loro colleghi finlandesi, molti degli eurodeputati italiani si distinguono, purtroppo ed infatti, per l'assenteismo e la scarsa partecipazione all'attività dell'Europarlamento: per indicazioni in proposito, cfr. le elaborazioni del sito (non ufficiale) *www.europarliement.net*.

(11) Mi riferisco, in particolare, alla gestione dei Programmi quadro europei nei diversi settori.

possibile intendere e comunicare in sede comunitaria ([12]) - di volta in volta siano servite a chiedere o proporre, ad orientare o ad ottenere un parere interpretativo su specifiche previsioni di regolamenti o disposizioni di direttive - con probabile effetto, in tal caso, su analoghi articoli della legge di recepimento del legislatore nazionale, e perciò sulla soluzione di eventuali contenziosi -, in modo da renderle applicabili o viceversa per non sottoporvi casi di specie di interesse dell'associazione. Oppure - e qualche volta per sostenere le proprie ragioni e difendere la legittimità del proprio operato contro gli addebiti avanzati da una qualche amministrazione pubblica nazionale - al solito dipendente-rappresentante proposti dai rappresentanti delle associazioni federate.

4. - Fermando a questo punto l'osservazione, per semplificare lo sviluppo dell'indagine si può supporre l'esatto adempimento di ogni obbligazione conseguente al rapporto di lavoro del dipendente. E dunque il pieno successo del suo *facere*.

Se così è, si potrà intanto acquisirne la peculiare professionalità e la *vis persuasiva*; la sua «bravura» insomma. E sottostante, quasi in controluce, pure quella di chi aveva selezionato a suo tempo un futuro dipendente, per farne -almeno apparentemente - un *travailleur* destinato alla sede di Bruxelles.

Poi: la qualificazione in termini di successo dei comportamenti dal dipendente, svolti in nome e rappresentando le istanze dell'associazione sindacale, deriva dal positivo apprezzamento dei risultati, nelle diverse sedi ed occasioni conseguiti; o, se si preferisce dirlo attingendo al lessico degli economisti, in base al valore generato.

Dunque: un'utilità che, prodotta in nome e per conto, si risolve a favore dell'associazione e della pluralità dei suoi componenti, degli interessi che le sono deputati - incontrati e tratteggiati nei paragrafi che precedono - e di cui essa è espressione. Il che - sia detto per inciso - almeno in una qualche misura smentisce chi concepisce ([13]) lo scopo e proietta l'attività del fenomeno associativo all'esterno, quasi che il decantato attributo del c.d. fine non lucrativo consistesse nell'intercettare i bisogni di terzi e coincidesse col sopperire alle loro esigenze.

Con una dose di malizia, il tutto può esser ricondotto all'area degli interventi di gruppi, organizzazioni, *lobbyes*, presenti nelle sedi appropriate ed attivi nel sostenere gli interessi rappresentati, nel tentativo di darvi riscontro nei contenuti della legge o nella sua applicazione, o addirittura nel proporre discipline nuove o nel suggerire modifiche e contenuti inediti per quelle in vigore.

Anche rispetto al c.d. diritto europeo ([14]), come tra l'altro dimostra il caso l'associazione *de qua*. Ed anche un tal caso lasciando supporre che i grandi progetti, le enunciazioni di principio, gli schieramenti e le parole d'ordine della politica, possano incorniciare un quadro rispetto a quella stonato o di differente connotazione.

Stato di cose che genera, a volte, indignazione morale; e disprezzo e sospetto per chi ha responsabilità istituzionali, di governo o legislative che siano, dandosi per inevitabili le occasioni di indebito arricchimento e per scontate delle mani tutt'altro che pulite.

Convinzione e giudizio tanto sommari e semplicistici da farne percepire con immediatezza i limiti e la sostanziale fragilità.

Se comunque applicati al caso di specie, porteranno a ravvisare nell'accertato bravo dipendente nient'altro che un capace lobbista.

Conclusione possibile. Ma da verificare in concreto, non essendo tra l'altro scontati il significato e nemmeno le afferenze di un aggettivo qualificativo, d'importazione anglosassone e dal significato indubitabilmente non poco spregiativo ([15]).

([12]) Lo richiede esplicitamente e loquacemente - con riferimento all'esperto nazionale distaccato, di cui avrò modo di riferire al termine di questo stesso paragrafo - il 2° comma dell'art. 4 della decisione C (99) 220 della Commissione europea: egli «deve avere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una sufficiente conoscenza di un'altra di queste lingue per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate».

([13]) Per attingere ad uno dei nuovi manuali cui mi sono riferito nel primo paragrafo: «Lo scopo (...) deve essere di tipo ideale (culturale, ricreativo, assistenziale) e l'attività dell'ente può consistere nella organizzazione di conferenze, mostre, viaggi; ma anche nella erogazione di sussidi, nella assistenza ai bisognosi e ai malati», scrive in proposito e ad esempio, PARADISO, *Corso di istituzioni di diritto privato*, Torino, 2001, p. 77.

([14]) Anche se al momento non condivisa da alcuni settori della dottrina, uso la locuzione nel suo significato più immediatamente percettivo.

([15]) Ad esempio: per rimanere nell'ambito degli enti collettivi, un'organizzazione sindacale si sottrae all'appellativo solo in caso di conflitto con altra contrapposta organizzazione, e magari col Governo? Se sì, non è però forse vero che quello stesso conflitto è un modo per avvalorare gli interessi di un gruppo, per farli «contare» nei confronti della controparte?

Si rilegga, per altro verso e d'altra parte, l'art. 49 Cost.: vi è scritto a chiare lettere che un partito politico è strumento per «determinare la politica nazionale»; e la stessa politica non è poi fondata sul consenso, come del resto, *mutatis mutandis*, pure il contratto?

E se per far valere le proprie ragioni, si forniscono gli elementi di prova che, convincendo il giudice, lo inducono ad emettere una sentenza favorevole all'attore?

Tanto più che non può escludersi che la conoscenza dei problemi e la intraprendente competenza dimostrata dall'anzidetto dipendente possano essere state favorevolmente apprezzate, tra gli altri, da qualche funzionario «europeo». E che sia stato quest'ultimo a convincere la direzione generale personale e amministrazione della Commissione europea a chiederne il temporaneo distacco presso la stessa Commissione, per un periodo che in tali casi è compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni, salvo il diritto di recesso ([16]).

Davvero si vorrà reagire a quella richiesta intendendola ed indicandola come un «aprire alla volpe la porta del pollaio», così completamente deprezzando significato e portata dell'art. 7 della decisione C (99) 220 della Commissione europea?

Un articolo che, sviluppando il disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 3 ([17]), obbliga il distaccato ad «esercitare le sue funzioni e a conformare la propria condotta sui soli interessi della Commissione» (comma 1°).

Conseguentemente, qualora «debba esprimere un parere su una questione al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato» (comma 3°). In particolare, e non diversamente dalla disciplina dettata nel nostro codice civile ([18]), lo vincola (comma 4°) - specificandone l'ultrattività «dopo la cessazione delle sue funzioni» - «ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni»; sicché, egli «non deve in alcun modo comunicare a persona non qualificata ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici».

Invertendo l'ordine dei fattori - pensando cioè che la proposta sia invece partita dall'interessato, perché forse, a quel punto appassionato del proprio lavoro - il risultato non sembra gran che cambiare, sempre che l'anzidetta direzione generale personale e amministrazione della Commissione europea, abbia inoltrato all'associazione la richiesta di autorizzazione al distacco.

Epilogo e situazione assai simile a quanto avviene nella conclusione del contratto preceduta da trattative, nelle quali il ruolo del proponente è - a ben vedere - tutto iniziale: dopo che l'accettazione è conosciuta e perciò *a posteriori*, ad accordo raggiunto e dunque «a palle ferme», si potrà anche constatare - stante la dinamica delle trattative suggerita dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ., per cui un'«accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta» - che ad accettare può esser stato lo stesso soggetto che in origine aveva avanzato la proposta.

5. Sotto altro profilo, l'osservazione del *palmares* di quel dipendente - segnato com'è da ripetuti successi nonché dalla qualità dei risultati prodotti da una sua sapiente ed influente attività, ed il loro incidere in termini senz'altro e tutti favorevoli sul datore di lavoro, e dunque sugli interessi rappresentati dall'associazione sindacale complessa - lascia presagire, nell'ambito di un rapporto originariamente qualificato di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni superiori, una promozione insomma, anche rispondente alle (legittime) attese del dipendente: per riconoscenza, se si vuole; più probabilmente, per la perdurante esigenza di avvalersi di una professionalità sperimentata ed elevata.

Per simili congetture, è senz'altro auspicabile un qualche esito positivo; non ultimo, l'assenso al distacco di cui si è detto nel precedente paragrafo.

Insomma: perché si dovrebbe etichettare come lobbista un soggetto che - se capace di argomentare e di convincere, probabilmente per la propria intelligenza e sapienza - influenza in una qualche misura le decisioni altrui, magari i modesti quozienti intellettuali del proprio interlocutore?

([16]) Su tali procedure, cfr. il *Regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione*, approvato con decisione della Commissione del 7 gennaio 1998, successivamente modificato con decisione del 3 febbraio 1999 (cui sarà fatto frequente riferimento anche nei successivi paragrafi).

Dopo aver affermato al 1° comma che la «durata del distacco degli esperti nazionali non può in nessun caso essere superiore a tre anni e inferiore a tre mesi», il comma 2° dell'art. 2 rimette la «durata probabile del distacco (...), in occasione della messa a disposizione, nel relativo scambio di lettere tra la Commissione e (...) il datore di lavoro», ed il comma 3° fissa le condizioni che debbono sussistere perché a «titolo eccezionale e su richiesta debitamente motivata presentata da un servizio, un esperto nazionale che è già stato distaccato in passato può essere nuovamente distaccato».

Quanto al recesso *ad nutum*, per il successivo comma 2° dell'art. 6, si «può porre fine al distacco se l'interesse della Commissione o del datore di lavoro lo esige oppure per qualunque altro motivo debitamente giustificato».

([17]) Per il primo, di regola «l'esperto nazionale distaccato è escluso da qualunque atto ufficiale con cui la Commissione esercita le sue prerogative di diritto pubblico e non può in alcun modo impegnare la Commissione nei confronti dell'esterno»; per il secondo, l'"esperto nazionale distaccato può lavorare in tutti i settori in cui la sua collaborazione risulti necessaria, a condizione che non vi sia incompatibilità con gli interessi della Comunità».

([18]) All'art. 2105, rubricato «obbligo di fedeltà». In dottrina si veda, tra gli altri e per ultimo, M.G. MATTAROLO, *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro*, in *Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2000.

Non può escludersi, tuttavia, uno scenario diverso, dall'opposto segno. E perché l'aspettativa ha scarsa rilevanza e considerazione giuridica. E perché può esser sì impastata di buoni propositi, la gratitudine; ma è virtù notoriamente tanto poco praticata che, il più delle volte, il suo svanire coinvolge in un'uguale sorte il novero delle intenzioni.

Ed è soprattutto su questa seconda alternativa che, d'ora in avanti, conviene concentrare l'indagine.

6. – Dal lato sostanziale e per quanto si è supposto nel paragrafo n. 4, può intanto osservarsi come, destinatario della richiesta di distacco, per la direzione generale personale e amministrazione della Commissione europea fosse il datore di lavoro italiano. L'associazione sindacale sedente in Italia cioè; e non già l'*employeur* belga, da cui si è visto ([19]) formalmente dipendere il *travailleur*.

Quest'ultimo, del resto, nel suo agire si presentava e rappresentava l'ente associativo, appunto; e non certo la *societé anonyme* di diritto belga.

Stimolata da simile *narratio*, la sensibilità del civilista vi avvertirà i possibili contorni di una fattispecie di *falsus procurator* – di «rappresentanza senza poteri» cioè, com'è scritto nella intitolazione dell'art. 1139 cod. civ. – perché la rappresentanza, che sì c'era ([20]), era però collegata e riconducibile al rapporto di lavoro subordinato costituito con la società belga.

Gli interrogativi che ne precedono il conclusivo *dabo tibi ius*, possono essere tuttavia fugati dalla lettura del dispositivo di quell'articolo del nostro codice, di cui non potrà non accertare l'inservibilità, deducendone l'inapplicabilità: non solo le descritte relazioni intercorse con «terzi» non hanno, infatti, natura contrattuale; ma se – e lo si è più volte supposto – il *facere* del dipendente, coronato da successo, ha prodotto utilità, allora, e coerentemente, è da escludere la configurazione di un qualche danno e di una conseguente responsabilità.

In ogni caso, se si intendesse presumere e si volesse concludere che la richiesta autorizzazione al distacco spedita in Italia, dall'Italia abbia avuto direttamente risposta adesiva, e senza il tramite della società belga la si sia fatta pervenire alla citata direzione dell'amministrazione comunitaria, l'anzidetto civilista potrebbe ricavarne nuova occasione di perplessità e motivi di riflessione: scrutando la nuova *narratio*, ora si chiederà se siano da ravvisarvi gli estremi di una interposizione fittizia.

([19]) Al paragrafo n. 2.

([20]) Lo si è visto nel paragrafo n. 2

Per non abusare della pazienza del lettore, conviene rinviare ad altro momento un tal genere di preoccupazioni, e mantenere l'osservazione sulla vicenda del distacco conseguita a quello scambio di lettere tra la Commissione ed il datore di lavoro ([21]).

Missive che il solito civilista vorrà ricondurre ad una proposta (la prima), seguita da accettazione (la seconda, quella di risposta).

Esse, peraltro, costituiscono un rapporto regimato dal diritto pubblico – plasmato com'è dalla già richiamata decisione della Commissione europea del 7 gennaio 1998 (successivamente modificata dalla decisione 3 febbraio 1999) – e tutto sottratto all'influenza dell'autonomia privata ([22]), «per tutta la durata del (...) distacco» sovrammettendosi al preesistente e persistente «impiego retribuito» ([23]).

Infatti, dopo aver autorizzato il distacco, il datore di lavoro tutt'al più assume il ruolo di referente dell'amministrazione comunitaria: è (raramente) interpellato; sempre a mezzo posta; quando e per quanto serve a fornire informazioni ([24]).

Quanto alla *voluntas* del dipendente rispetto alla concreta vicenda che lo concerne eccome, in nulla è considerata ([25]): è talmente irrilevante che ci si potrebbe domandare se il distaccato – piuttosto che «funzionario di livello «di concezione e studio» o «di applicazione ed esecuzione» in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni in uno dei gra-

([21]) Scambio previsto dal comma 3° dell'art. 17: «Il distacco viene effettuato mediante scambi di lettere tra la direzione generale personale e amministrazione e (...) il datore di lavoro (...). Nello scambio di lettere viene parimenti stipulato il nome delle persone autorizzate a definire le modalità pratiche del distacco nel quadro del presente regime. Anche le lettere di prolungamento, di interruzione o cessazione del distacco devono essere inviate alla direzione generale personale e amministrazione», e così pure quanto attiene la durata del distacco (comma 2° dell'art. 2, su cui v. *supra*, nota 17).

Come avrò occasione di più analiticamente considerare, l'anzidetta decisione C (99) 220 ricorre allo strumento dello scambio della corrispondenza, in più occasioni ed a diversi fini.

([22]) Per quanto si legge, tra l'altro, nell'ultimo inciso del comma 1° dell'art. 2 – «Per tutta la durata del suo distacco l'esperto nazionale deve garantire le sue prestazioni a tempo pieno» – é da escludere che tanto il datore di lavoro – che, distaccando, rinuncia evidentemente ad avvalersi della prestazione del proprio dipendente, pur seguitando a sopportarne i costi – quanto colui che potrà essere distaccato, possano incidere sulla determinazione delle future prestazioni.

([23]) Le locuzioni virgolettate sono estratte dal comma 2° dell'art. 1.

([24]) Ad esempio quelle oggetto delle note 28, 29, 30.

([25]) Nemmeno, come per l'indennità di soggiorno considerata in nota 30, quando il diritto del distaccato potrebbe essere sacrificato ed escluso da un accordo, da altri raggiunto, a tutte sue spese.

di equivalenti a quelli delle categorie A e B dello statuto dei funzionari delle Comunità europee», e con «una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una sufficiente conoscenza di un'altra di queste lingue per poter svolgere le mansioni» affidate (26) - sia incapace di intendere e di volere.

Tenendo conto che l'«assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedici del mese» (ultimo inciso del comma 3° dell'art. 17), ad ogni modo l'interessato è tenuto «a presentarsi il primo giorno del suo distacco al servizio competente della direzione generale personale e amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio» (così, ancora il comma 3° dell'art. 17). Al servizio END (Esperti Nazionali Distaccati) cioè, cui dichiarerà in un apposito formulario (E106) «che durante la sua permanenza» nella sede di servizio assegnata «continuerà ad essere soggetto alla legislazione del Paese a cui appartiene la sua amministrazione di origine, in particolare per quanto concerne la sicurezza sociale» (27).

Poi, espletate le altre formalità, e per la durata del distacco, con le «regole in vigore presso la Commissione in materia di durata del lavoro e di orario» (art. 8, comma 1°), è obbligato «ad assistere e consigliare la gerarchia del servizio della Commissione presso il quale egli lavora. Egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati» (art. 7, comma 8°).

La retribuzione che seguita ad essergli corrisposta dal datore di lavoro (28), può essere integrata da un'indennità (di soggiorno) giornaliera dal

(26) I due requisiti sono enunciati e richiesti dai primi due commi dell'art. 4.

(27) La disposizione non può non suscitare perplessità, anche perché conferma analogo obbligo imposto al datore di lavoro, e a quel punto già adempiuto stante il comma 1° dell'art. 4: «Prima del distacco, il datore di lavoro da cui dipende l'esperto nazionale deve trasmettere alla Commissione un certificato ai sensi dell'art. 11, § 1 del regolamento n. 574/72 CEE che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 CEE relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e loro familiari che si spostano all'interno della Comunità».

Quella ripetuta insistenza sembra esprimere preoccupazione e diffidenza, da parte della Commissione, nei confronti di paventati rischi e responsabilità in materia di sicurezza sociale (ed il tentativo di sottrarvisi).

(28) Il quale «deve comunicare alla Commissione, per ciascun esperto nazionale distaccato, l'importo dello stipendio annuo lordo che viene versato a quest'ultimo. Tale informazione deve figurare nello scambio di lettere tra la Commissione, da un lato e, dall'altro, (...) il datore di lavoro»: così l'art. 11, comma 1°.

Nonostante la persistenza del rapporto lavorativo con l'ente distaccante che, conseguentemente, come detto nel testo, seguita a corrispondergli la retribuzione e quant'altro

quantum e nei modi stabiliti dal comma 1° dell'art. 12 (29), e «se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari) aumentato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dalla Commissione, da un lato, e lo stipendio base del grado A8 scatto 1 o B5 scatto 1 in funzione della categoria statutaria alla quale l'esperto è comparato, dall'altro» (art. 13, comma 1°).

Sono inoltre minuziosamente previsti rimborsi per le spese di viaggio (art. 14), per quelle di trasloco (art. 15) e quelle di missione (art. 16).

Il comma 4° dell'art. 14, con lessico non certo felice, e non solo a proposito del rimborso delle spese di viaggio, definisce e distingue le localizzazioni dell'esperto distaccato - quella di assunzione, definita «il luogo in cui l'esperto nazionale distaccato esercitava le sue funzioni presso il suo datore di lavoro d'origine prima del distacco»; quella di assegnazione, da intendersi come «il luogo in cui ha sede il servizio della Commissione presso il quale egli è distaccato» (e per il comma 7° dell'art. 7, il «distaccato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni) - rinviando al solito ed ormai consueto scambio di lettere l'individuazione («menzionare espressamente») «il nome di tali sedi».

connesso, è comunque evidente che, per effetto e per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro non potrà avvalersi dell'attività del proprio dipendente. Subisce in tal modo tutti gli effetti negativi che ne derivano, tanto rispetto alla propria rappresentatività che nella continuità dei servizi fino ad allora forniti da quel dipendente, in sede di Unione europea, in nome e nell'interesse dell'ente.

Il distacco, è stato innovativamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 30 d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, con cui si è «legalizzato» un istituto già noto alla contrattazione collettiva

(29) Eventualità che può essere esclusa nello «scambio di lettere» (di cui al 3° comma dell'art. 17: v. nota 22) da cui deriva il distacco, nelle quali, com'è scritto nel comma 1° dell'art. 12, «si può tuttavia stipulare che tale indennità non sarà corrisposta».

Si consideri che, anche in tal caso, «stipulanti» sono gli scriventi, cioè la Commissione da un lato, il datore di lavoro dall'altro. Sicché, ove si ritenga che l'ammontare di quella indennità, anche se versato dalla Commissione, costituisce voce retributiva utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto da corrispondersi al lavoratore da parte del datore di lavoro (v. *supra*, nel corso della nota 9), non può in concreto escludersi che, per effetto di una convergenza di interessi - tradotta in un *pactum ad excludendum* intervenuto tra soggetti in ugual misura interessati a risparmiare un costo altrimenti dovuto -, le spese di soggiorno possano essere tutte (s)caricate sul distaccato, senza che questi venga in proposito in alcun modo interpellato.

7. Completezza d'indagine impone di infine riprendere e considerare una questione in precedenza lasciata in sospeso: quella in cui è stato abbandonato il cultore di norme e di discipline giuridiche, intento a chiedersi ed a riflettere sulla sussistenza di un'eventuale interposizione fittizia ([30]).

Nel suo ragionare si sarà chiesto quali concrete modalità connotassero il rapporto lavorativo formalmente intestato alla società bruxellese ed all'ipoteticamente «suo» *travailleur*; tanto più se gli fosse risultato che, a selezione avvenuta, il contratto di lavoro che ne era in un certo qual modo derivato, era stato effettivamente formato e concluso in Italia, tra l'associazione e quello stesso dipendente (poi) mandato a Bruxelles ed ivi operante.

Avrà cercato di accertare a chi questi effettivamente rispondesse nello svolgimento delle sue mansioni; a chi proponeva e si rivolgeva per la soluzione di specifiche questioni ed anche per l'autorizzazione ad alcune iniziative; a chi doveva somministrare informazioni, *spot* o periodiche che fossero, su iniziative e questioni comunitarie, trasmettere analisi e proposte recependone decisioni ed indirizzi; a chi dovesse fornire la documentazione per il rimborso delle spese sostenute in proprio, e consentirne e subirne il controllo. Di chi doveva seguire ed osservare le direttive; chi decideva sulle sue ferie, i permessi, le trasferte.

Avrà constatato che, all'interno dell'associazione complessa e presso le altre associazioni aderenti, quel dipendente era esibito quale responsabile degli affari europei; che, senza essere in proposito né smentito né diffidato, il medesimo si presentava all'esterno in rappresentanza dell'ente associativo e non della *societé anonyme* di diritto belga; e che alla prima, e non alla seconda, egli riferiva gli esiti derivati dal suo *facere*. Altro ancora avrà verificato ed appurato, si può supporre: ad esempio, scopo e natura dei periodici ritorni in Italia.

In risposta a tali domande, fogli e carte e «scambi di lettere» potranno dimostrargli ed indicargli che quel «chi» è da individuare nell'associazione sindacale complessa, la cui amministrazione ed il cui ordinamento interno sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.).

E contemporaneamente, che il coinvolgimento della società belga si limitava a fornire nient'altro che un mero supporto logistico ad un soggetto, da quello stesso «chi» indicato nelle specifiche a suo tempo impartitele; in ogni caso, una persona tanto estranea alla sua organizzazione da

([30]) Cfr. *supra*, paragrafo n. 6.

consentirle di imputare i costi connessi e sostenuti per quella presenza, fatturandoli all'associazione ([31]).

Sicché, alla fine ed in conseguenza degli elementi raccolti, qualificherà la fattispecie in termini di simulazione soggettiva ([32]), riconducendovi gli effetti che giuridicamente conseguono ad una interposizione fittizia.

Sull'aspettativa del dipendente per una promozione od un aumento retributivo - a ciò convinto dai successi conseguiti per l'impegno con cui aveva eseguito la propria prestazione; magari anche dalla lettura dell'art. 36 Cost., del ricodificato art. 2103 c.c., di pagine della dottrina e di decisioni della giurisprudenza in argomento ([33]); più probabilmente dalla comparazione del proprio con gli stipendi di altri colleghi, attivi come lui a Bruxelles - conviene non aggiungere altro, lasciando alla fantasia del lettore immaginarne gli sviluppi.

Se dovesse concludere per una soluzione di segno negativo, optare per un diniego dagli effetti forse sfociati in qualche aula di un tribunale del lavoro, si potrà in ogni caso supporre che l'interessato - per nulla convinto che alla propria vicenda dovessero analogicamente applicarsi le parole della volpe al Piccolo Principe ([34]) - non avrà probabilmente incontrato difficoltà nel trovare altrove l'occasione per realizzare attese professionali ed aspirazioni personali.

([31]) Cfr. *supra*, nota 9.

([32]) La quale, per nuovamente attingere da uno tra i manuali più freschi di stampa, si verifica «quando il negozio simulato risulta stipulato con un soggetto diverso da quello indicato (...), così che il primo soggetto svolga le funzioni di un semplice prestanome mentre il secondo quelle di un vero contraente»: così P. STANZIONE, *Diritto privato. Lineamenti istituzionali*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 111-112.

([33]) *Ex multis* e tutte nel senso che ad individuare la specifica qualifica del singolo lavoratore siano le concrete mansioni dallo stesso svolte in modo stabile e continuativo, piuttosto che il *nomen iuris* indicato nel contratto, cfr. Cass. 20 novembre 2000, n. 14973 (in *Foro it.*, Rep. 2000, *Lavoro (rapporto)*, 903; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13601, in *Foro. it.*, Rep. 1999, *Lavoro (rapporto)*, 832; Cass. 6 aprile 1992, n. 4200, in *Foro it.*, 1992, Rep. *Lavoro (rapporto)*, 770. Conf., in dottrina, A. OCCHIPINTI e G. MIMMO, *Mansioni superiori e mansioni equivalenti, Il diritto privato oggi*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 121.

([34]) «Le cose importanti sono invisibili».

DURATA DEL PROCESSO

ORNELLA PORCHIA

La ragionevole liquidazione del danno per irragionevole durata dei procedimenti tra conformità alla giurisprudenza europea e margine di autonomia del giudice interno

SOMMARIO: 1. La liquidazione del danno non patrimoniale per irragionevole durata del procedimento: la pronuncia delle Sezioni Unite. - 2. L'obbligo di conformità alla giurisprudenza europea. - 3. Il margine di autonomia del giudice italiano e i suoi limiti: l'effettività e l'adeguatezza della riparazione rispetto «ai casi simili». - 4. Il dialogo con la Corte europea: la risposta al caso Scordino. - 5. Profili di rilievo della pronuncia. - 6. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario: l'utilità del richiamo dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia. - 7. La necessità di valorizzare il collegamento tra i diversi livelli di tutela giurisdizionale.

1. - Con le sentenze del 26 gennaio 2004 le Sezioni unite della Cassazione (1) hanno esaminato la complessa questione relativa all'applicazione della legge 24 marzo 2001 n. 89, nota come legge Pinto (2), che ha istituito

(1) Si tratta di quattro sentenze pronunciate in pari data: Cass., 26 gennaio 2004, n. 1338 e n. 1340, in *Foro it.*, 2004, I, c. 693 ss. (con nota di GALLO); n. 1339, in *Guida dir.* 2004, n. 6, p. 16 ss.; la sentenza n. 1341 in www.dirittiuomo.it.

(2) Per una ricostruzione del dibattito sviluppatosi in seguito all'adozione della legge Pinto, cfr. *Prime dialettiche pronunce risarcitorie di applicazione della Legge Pinto: nascita di un faticoso «tariffario», Osservazioni*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1183 ss.; CAROGIU, *Equa riparazione e danni derivanti dalla durata irragionevole del processo nella legge Pinto*, in *Studium juris*, 2001, p. 1003 ss.; MARTINO, *Sul diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 1068 ss.; SACCUCCI, *Riparazione per irragionevole durata dei processi tra diritto interno e Convenzione europea*, in *Dir. pen. e proc.* 2001, p. 893 ss.; SCALABRINO, *L'irragionevole durata dei processi italiani e la l. 24 marzo 2001, n. 89: un commodus discessus, in Riv. int. diritti'uomo*, 2001, p. 365ss.; DIDONE, *Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo*, Milano, 2002; PADELLETTI, *L'applicazione della legge Pinto sull'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo: qualche luce e tante ombre*, in *Riv. dir. int.*, 2002, p. 955 ss.; ROMANO, PARROTTA, LIZZA, (a cura di) *Il diritto ad un giusto processo tra Corte internazionale e Corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto*, Milano, 2002; RANDAZZO, *Giudici comuni e Corte europea dei diritti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, p. 1303 ss.; CITTARELLO, *La durata*

SILVIA PETRUZZINO-MASSIMILIANO NICODEMO, *L'accordo e la pratica concordata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato* . . . . . » 458

APPALTI PUBBLICI

MASSIMO BALDINATO, *Protezione dell'ambiente e criteri di attribuzione degli appalti pubblici nel diritto comunitario* . . . . . » 478

LAVORO

MASSIMO ARAGIUSTO, *Divagazioni sull'esecuzione, in sede comunitaria, di contratto di lavoro con rappresentanza di associazione complessa, e di distacco END* . » 512

DURATA DEL PROCESSO

ORNELLA PORCHIA, *La ragionevole liquidazione del danno per irragionevole durata dei procedimenti tra conformità alla giurisprudenza europea e margine di autonomia del giudice interno* . . . . . » 528

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

ISABELLA CARIDI, *Comunicazioni elettroniche e libertà informatica* . . . . . » 556

OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO

ANNA SARACENO e MARCO VENTURELLO, *Le nuove regole per il marchio comunitario: il Regolamento (CE) n. 422/2004* . . . . . » 577

PAOLO R. VERGANO, *Repertorio dell'attività giurisdizionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio* . . . . . » 594

BARBARA PASA, *La costruzione del diritto contrattuale europeo nella redazione dei nuovi manuali universitari* . . . . . » 609

OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

ALESSANDRO MANTELERO, *Prime note sulla legge comunitaria 2004 presentata al Senato* . . . . . » 617